

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 30/05/2024

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa rifiuti (TARI) - anno 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **19:00** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Consigliere	CERRITO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA		Si
Consigliere	GRIMOLDI ALESSANDRA	Si	
Consigliere	ANTONINI SARA	Si	
Consigliere	CONALBI DAVIDE ALFREDO	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO GIAMPIETRO	Si	
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO	Si	
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Matteo Bottari, Segretario Comunale del Comune.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

l Sig. Carmine L adunanza, dichia	avanga nella s ra aperta la sec	sua qualità di duta.	Sindaco	assume la	presidenza	e, riconosciuta	ı legale
Documento ir	nformatico firm	ato digitalmen	ite ai sensi	del D.Lgs. 1	7 marzo 2005	5, n. 82 e s.m.i.	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni
 caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
 esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
 speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
 comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

 la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato l'emendamento del Governo al D.L. n. 39/2024 che posticipa di due mesi la scadenza del termine per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani e le nuove tariffe:

Considerato che il Comune di Pogliano Milanese ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n.6 del 15 febbraio 2024:

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. <u>25</u> in data odierna con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati:
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 44% a carico delle utenze domestiche:
- 56% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

riportati nell'allegato (all.A1) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all.A** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

prima rata: 16/07/2024seconda rata: 16/12/2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/07/2024

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio per la gestione in concessione del servizio di gestione, accertamento liquidazione delle principali entrate tributarie e riscossione coattiva delle entrate extrapatrimoniali per il periodo 2016/2022 con la soc. Gesem s.r.l (società a totale partecipazione pubblica);

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 19.12.2022 ad oggetto:" Proroga contratto di servizio relativo all'affidamento della gestione e della riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, inclusa riscossione coattiva, alla società "in house" GESEM Srl per tutto l'anno 2023":

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16 marzo 2023 ad oggetto: "Avvio del percorso di verifica e approfondimento delle possibili sinergie tra Gesem Srl e Cap Holding per l'ottenimento di economie di scala, specializzazione e promozione di politiche di economia circolare nella migliore tutela dell'interesse pubblico – Atto di indirizzo";

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 20/12/2023 ad oggetto: "Rinnovo contratto di servizio relativo all'affidamento della gestione e della riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, inclusa riscossione coattiva, alla società "in house" GESEM Srl" con la quale è stata disposta ulteriore proroga sino all'approvazione del nuovo assetto societario di "in house" qualora coerente con le aspettative espresse dal Memorandum di cui alla citata delibera di Consiglio Comunale n. 3/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19 aprile 2024 ad oggetto: "Percorso di verifica e approfondimento delle possibili sinergie tra Gesem Srl e Cap Holding SpA per l'ottenimento di economie di scala e specializzazione e la promozione di politiche di economia circolare nella miglior tutela dell'interesse pubblico – aggiornamento in merito alle attività condotte e proroga durata "Memorandum of understanding" sottoscritto tra le parti.", con la quale si è deliberato di autorizzare l'Amministratore Unico di Gesem Srl a sottoscrivere la proroga al 31.12.2024 quale termine di scadenza del predetto Memorandum of Understandig;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 8 maggio 2024 che la quale è stato disposto l'ulteriore proroga sino alla data del 31 dicembre 2024 in coerenza con le aspettative espresse dal Memorandum di cui alla delibera di C.C. n.14/2024, del contratto di servizio

"stessi patti e condizioni" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30 maggio 2016 - periodo 2016/2022 - contratto sottoscritto e registrato al REP. N. 12/2016, e già oggetto di proroghe dall'anno 2023 di cui alle delibere di Giunta Comunale n.117/2022 e 155/2023;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, resi dal Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti, pervenuto presso l'Ente in data 22.05.2024 al prot. n. 5856 e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante (allegato n. 01);

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Economia e Affari Generali nelle seduta del 29.05.2024

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 in data odierna e valido per il biennio 2024- 2025;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato (all.A) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.A1), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

prima rata: 16/07/2024

seconda rata: 16/12/2024

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/07/2024.
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Presenti n 12 Assenti n 1 (Belloni C.)

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio/video pubblicata sulla rete civica comunale.

VOTAZIONE:

- presenti n.12
- votanti n.12
- favorevoli n.12
- contrari n. /
- astenuti n. /

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

Approvatala proposta di deliberazione

Inoltre,

in relazione all'urgenza

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

- presenti n.12
- votanti n.12
- favorevoli n.12
- contrari n. /
- astenuti n. /

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art, 134 - comma 4 - del D.Lgs.n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Carmine Lavanga II Segretario Comunale Matteo Bottari